

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CEE) n. 286/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore della Bolivia** 1
- Regolamento (CEE) n. 287/83 della Commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 2
- Regolamento (CEE) n. 288/83 della Commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 4
- Regolamento (CEE) n. 289/83 della Commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva 6
- ★ **Regolamento (CEE) n. 290/83 della Commissione, del 2 febbraio 1983, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di concimi costituiti da una soluzione di urea e di nitrato di ammonio originari degli Stati Uniti d'America** 9
- ★ **Regolamento (CEE) n. 291/83 della Commissione, del 3 febbraio 1983, che modifica il regolamento (CEE) n. 2425/81 relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche e i fichi secchi** 12
- ★ **Regolamento (CEE) n. 292/83 della Commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa, per la campagna 1983, i prezzi di riferimento dei cetrioli** 14
- ★ **Regolamento (CEE) n. 293/83 della Commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa, per la campagna 1983, il prezzo d'offerta comunitario dei cetrioli applicabile nei confronti della Grecia** 16
- Regolamento (CEE) n. 294/83 della Commissione, del 2 febbraio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento britannico 18

Sommario (segue)

| | |
|--|----|
| Regolamento (CEE) n. 295/83 della Commissione, del 2 febbraio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 75 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento olandese | 20 |
| Regolamento (CEE) n. 296/83 della Commissione, del 2 febbraio 1983, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 150 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco | 22 |
| Regolamento (CEE) n. 297/83 della Commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto | 24 |

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

83/31/CEE :

| | |
|---|----|
| ★Decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1983, relativa alla concessione di un aiuto alimentare in forma di cereali alla Bolivia | 26 |
|---|----|

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 286/83 DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1983

relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore della Bolivia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1037/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, che stabilisce le norme generali relative alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1038/82 del Consiglio, del 26 aprile 1982, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere, nel quadro del programma di aiuto alimentare per il 1982, a taluni paesi in via di sviluppo ed organismi specializzati⁽²⁾, prevede una riserva di 10 990 tonnellate di latte scremato in polvere; che alcuni quantitativi sono ancora disponibili nel quadro di tale riserva;

considerando che la Comunità ha ricevuto da parte della Bolivia una richiesta di aiuto alimentare in forma

di latte scremato in polvere; che il fabbisogno di questo paese giustifica un aiuto alimentare della Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sul quantitativo di latte scremato in polvere ancora disponibile nel quadro della riserva prevista dal regolamento (CEE) n. 1038/82, 423 tonnellate sono attribuite alla Bolivia a titolo di aiuto alimentare.

Articolo 2

Il trasporto del quantitativo di latte scremato in polvere attribuito alla Bolivia forma oggetto di un finanziamento comunitario fino allo stadio « reso destinazione ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto SCHLECHT

⁽¹⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 3.

REGOLAMENTO (CEE) N. 287/83 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2118/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 febbraio 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2118/82 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 44.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

| (ECU/t) | | |
|--------------------------------------|---|--------------------------------------|
| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Prelievi |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 107,07 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 149,90 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾ |
| 10.02 | Segala | 109,00 ⁽⁶⁾ |
| 10.03 | Orzo | 115,29 |
| 10.04 | Avena | 99,35 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 102,40 ⁽²⁾ ⁽³⁾ |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 46,69 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 C | Sorgo | 99,37 ⁽⁴⁾ |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 ⁽⁵⁾ |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 165,28 |
| 11.01 B | Farine di segala | 167,15 |
| 11.02 A I a) | Semole e semolini di frumento duro | 244,86 |
| 11.02 A I b) | Semole e semolini di frumento tenero | 176,74 |

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nel regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 288/83 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 1983****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2119/82⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 2 febbraio 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 223 del 31. 7. 1982, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. |
|--------------------------------------|---|----------|----------|----------|----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.01 B I | Frumento tenero e frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.01 B II | Frumento duro | 0 | 0 | 0 | 18,06 |
| 10.02 | Segala | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.03 | Orzo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.04 | Avena | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.05 B | Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 A | Grano saraceno | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 B | Miglio | 0 | 3,16 | 3,16 | 3,16 |
| 10.07 C | Sorgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.07 D | Altri cereali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.01 A | Farine di frumento o di frumento segalato | 0 | 0 | 0 | 0 |

B. Malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Designazione delle merci | Corrente | 1° term. | 2° term. | 3° term. | 4° term. |
|--------------------------------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.07 A I (a) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A I (b) | Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (a) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 A II (b) | Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.07 B | Malto torrefatto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 289/83 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 1983****che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1413/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1514/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario dell'Algeria ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3488/82 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1521/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Marocco ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3488/82, in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1508/76 del Consiglio, del 24 giugno 1976, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3488/82 in particolare l'articolo 5,visto il regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3489/82 ⁽⁸⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 1620/77 del Consiglio, del 18 luglio 1977, relativo alle importazioni di olio d'oliva originario del Libano ⁽⁹⁾,considerando che, con regolamento (CEE) n. 3131/78 del 28 dicembre 1978 ⁽¹⁰⁾, la Commissione ha deciso di ricorrere alla procedura di gara per fissare i prelievi applicabili nel settore dell'olio d'oliva;considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, che stabilisce le norme generali relative al regime di fissazione mediante gara del prelievo all'importazione di olio d'oliva ⁽¹¹⁾, per ciascuno dei prodotti in causa il tasso del prelievo minimo viene fissato in base ad un esame della situazione del mercato mondiale e del mercato comunitario, nonché dei tassi di prelievo proposti dagli offerenti;

considerando che, in sede di riscossione del prelievo, occorre tener conto delle disposizioni che figurano negli accordi conclusi tra la Comunità e alcuni paesi terzi; che, in particolare, il prelievo applicabile per questi paesi deve essere fissato assumendo come base di calcolo il prelievo da riscuotere per le importazioni dagli altri paesi terzi;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra esposte ai tassi di prelievo proposti dagli offerenti il 31 gennaio e 1° febbraio 1983 implica che i prelievi minimi vengano fissati come indicato nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che il prelievo da riscuotere all'importazione delle olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II, nonché dei prodotti delle sottovoci 15.17 B I e 23.04 A II della tariffa doganale comune deve essere calcolato sulla base del prelievo minimo applicabile al quantitativo di olio d'oliva contenuto in detti prodotti; che il prelievo per l'olio d'oliva riscosso non può tuttavia essere inferiore ad un importo corrispondente all'8 % del valore del prodotto importato; che tale importo viene fissato forfettariamente; che l'applicazione di tali disposizioni implica che i prelievi vengano fissati come indicato nell'allegato II del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi minimi riscossi all'importazione di olio d'oliva sono indicati nell'allegato I.

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.⁽²⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 6.⁽³⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 24.⁽⁴⁾ GU n. L 372 del 30. 12. 1982, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 43.⁽⁶⁾ GU n. L 169 del 28. 6. 1976, pag. 9.⁽⁷⁾ GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10.⁽⁸⁾ GU n. L 372 del 30. 12. 1982, pag. 14.⁽⁹⁾ GU n. L 181 del 21. 7. 1977, pag. 4.⁽¹⁰⁾ GU n. L 370 del 30. 12. 1978, pag. 60.⁽¹¹⁾ GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

Articolo 2

I prelievi applicabili all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva sono indicati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Paesi terzi |
|--------------------------------------|----------------------|
| 15.07 A I a) | 28,00 ⁽¹⁾ |
| 15.07 A I b) | 30,00 ⁽¹⁾ |
| 15.07 A I c) | 33,00 ⁽¹⁾ |
| 15.07 A II a) | 37,00 ⁽²⁾ |
| 15.07 A II b) | 56,00 ⁽³⁾ |

⁽¹⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria, interamente ottenuti in uno dei paesi sotto precisati e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito :

- a) per la Spagna e il Libano : di 0,60 ECU/100 kg,
- b) per la Turchia : di 22,36 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita dalla Turchia senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita,
- c) per l'Algeria, il Marocco e la Tunisia : di 24,78 ECU/100 kg se l'operatore può dimostrare di aver rimborsato la tassa all'esportazione istituita da detti paesi senza tuttavia che il rimborso possa superare l'importo della tassa effettivamente istituita.

⁽²⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,86 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 3,09 ECU/100 kg.

⁽³⁾ Per le importazioni degli oli di tale sottovoce tariffaria :

- a) interamente ottenuti in Algeria, Marocco e Tunisia e trasportati direttamente da questi paesi nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 7,25 ECU/100 kg,
- b) interamente ottenuti in Turchia e trasportati direttamente da questo paese nella CEE, il prelievo da riscuotere è diminuito di 5,80 ECU/100 kg.

ALLEGATO II

Prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva

(ECU/100 kg)

| Numero della tariffa doganale comune | Paesi terzi |
|--------------------------------------|-------------|
| 07.01 N II | 6,60 |
| 07.03 A II | 6,60 |
| 15.17 B I a) | 15,00 |
| 15.17 B I b) | 24,00 |
| 23.04 A II | 2,64 |

REGOLAMENTO (CEE) N. 290/83 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1983

che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di concimi costituiti da una soluzione di urea e di nitrato di ammonio originari degli Stati Uniti d'America

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte dei paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1580/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

previe consultazioni nell'ambito del comitato consultivo istituito a norma del suddetto regolamento,

considerando che nel 1981, con il regolamento (CEE) n. 349/81⁽³⁾, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di concimi costituiti da una soluzione di urea e di nitrato di ammonio (UNA), originari degli Stati Uniti d'America, fissando l'aliquota del dazio al 6,5 %;

considerando che il dazio antidumping definitivo non si applicava alle esportazioni effettuate dalla società Agrico, poiché a carico di quest'ultima non erano state riscontrate pratiche di dumping, né a carico di taluni esportatori di concimi UNA, che avevano offerto impegni in materia di prezzi accettati dalla decisione 81/35/CEE della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che tre delle suddette società hanno in seguito ritirato i propri impegni in materia di prezzi e che il Consiglio, in seguito ad ulteriori indagini da parte della Commissione, ha istituito dazi antidumping definitivi con il regolamento (CEE) n. 101/83⁽⁵⁾;

considerando che il « Comité marché commun de l'industrie des engrais azotés et phosphatés (CMC-Engrais) » ha chiesto alla Commissione, a nome dei produttori comunitari che riforniscono praticamente tutto il mercato comunitario dei concimi in questione, di riesaminare il regolamento (CEE) n. 349/81, nonché la decisione 81/35/CEE che accetta gli impegni relativi alla procedura antidumping; che la richiesta conteneva elementi di prova, relativi a nuove pratiche di dumping da parte degli esportatori statunitensi di UNA e del grave pregiudizio da esse derivanti, ritenuti sufficienti per giustificare la riapertura della procedura; considerando che la Commissione, con un avviso pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale delle Comu-*

nità europee⁽⁶⁾, ha annunciato la riapertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di concimi UNA, di cui al codice Nimex ex 31.02-90, originari degli Stati Uniti, e ha riaperto l'indagine;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati, nonché i rappresentanti dei paesi esportatori;

considerando che la Commissione ha dato alle parti interessate l'opportunità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto, nonché di chiedere di essere intese oralmente;

considerando che alcuni esportatori ed importatori hanno reso noto il proprio punto di vista per iscritto e, su loro richiesta, sono stati ascoltati dalla Commissione;

considerando che la Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione preliminare ed ha effettuato controlli in loco presso le seguenti società:

produttori CEE:

- BASF Aktiengesellschaft, Ludwigshafen, Repubblica federale di Germania;
- Ruhr-Stickstoff AG, Bochum, Repubblica federale di Germania;
- APC SA (Azote e produits chimiques), Parigi, Francia;
- Compagnie française de l'azote (COFAZ), Neuilly-sur-Seine, Francia;
- Générale des engrais, Neuilly-sur-Seine, Francia;
- Société chimique de la Grande paroisse, Parigi, Francia;
- Nederlandsche Stikstof Maatschappij, Bruxelles,
- Unie van Kunstmestfabrieken BV, Utrecht;

importatori CEE:

- Demufert SA Bruxelles,
- Ferdis SA Bruxelles;

esportatori statunitensi:

- Agrico, Chemical Company, Tulsa, Oklahoma,
- Transcontinental Fertilizer Company, Filadelfia, Pennsylvania;

⁽¹⁾ GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 12. 2. 1981, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU n. L 15 del 19. 1. 1983, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 179 del 16. 7. 1982, pag. 4.

considerando che la Commissione ha determinato a titolo provvisorio il valore normale in base ai prezzi praticati sul mercato interno dall'unico produttore, la ditta Agrico, che esportava nella CEE e che ha fornito sufficienti elementi di prova in merito a tali vendite; che la Commissione, in base ai dati forniti, è giunta alla conclusione che tali vendite sono state effettuate a prezzi superiori ai costi fissi e variabili normalmente sostenuti durante la produzione;

considerando che i prezzi all'esportazione sono stati determinati in base ai prezzi effettivamente pagati o da pagare per i prodotti esportati nella Comunità;

considerando che, nel raffronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, la Commissione ha tenuto opportunamente conto delle differenze in grado di influenzare la comparabilità tra i prezzi, nei casi in cui le richieste in questo senso apparivano giustificate; che sono stati effettuati adeguamenti in considerazione delle differenze relative alle modalità ed alle condizioni di vendita, nonché delle diverse concentrazioni di azoto nel prodotto in questione;

considerando che, per determinare il livello più appropriato in base al quale effettuare il confronto, la Commissione ha tenuto conto del fatto che Agrico riforniva quasi tutti i suoi clienti sul mercato interno franco punto di arrivo, con depositi collocati in zone di elevato consumo e riforniti in gran parte dallo stabilimento attraverso condutture dirette oppure con chiatte o autocarri;

considerando inoltre che i costi di gestione di tali punti di arrivo sono trattati dalla ditta Agrico come costi fissi e pertanto non possono essere presi in considerazione; che si è invece tenuto conto del costo sostenuto per trasportare il prodotto sino al punto di arrivo ed è stata effettuata una detrazione analoga per le vendite all'esportazione per quanto riguarda il costo del trasporto dall'impianto ad un livello fob;

considerando che dall'esame preliminare dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping relative alle esportazioni dell'Agrico nella Comunità, con un margine pari all'importo per il quale il valore normale, calcolato con il metodo di cui sopra, supera i prezzi all'esportazione nella Comunità;

considerando che la media ponderata del margine di dumping per l'Agrico era del 4,14 %;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio, dall'indagine della Commissione risulta che le esportazioni dell'Agrico nella Comunità sono aumentate del 203 % dal 1981, considerato complessivamente, al primo quadrimestre 1982 e che nel 1982 tutte le esportazioni sono state effettuate a prezzi di dumping a differenza di quanto è avvenuto nel 1981; che le forniture di prodotti a prezzi di dumping effettuate dall'Agrico nel 1982, su base annua, rappresentavano circa il

9 % del consumo comunitario; che inoltre le importazioni complessive effettuate a prezzi di dumping dall'Agrico e dalle tre società oggetto di un'indagine della Commissione dopo il ritiro dell'impegno sui prezzi rappresentavano circa il 21 % del consumo comunitario nel 1982;

considerando che i prezzi corrisposti nella Comunità per i prodotti in questione oggetto di dumping erano notevolmente inferiori ai prezzi dei produttori comunitari;

considerando che, in seguito a tali pratiche di dumping, l'industria comunitaria continua a vendere il prodotto in questione in perdita;

considerando che, per quanto riguarda l'eventuale pregiudizio provocato da altri fattori, secondo le prove a disposizione della Commissione alcuni produttori comunitari, con sede nei Paesi Bassi sono apparsi sul mercato ed hanno aumentato le proprie vendite di UNA, soprattutto in Francia; che, tuttavia, secondo quanto risulta dall'indagine, il basso livello dei prezzi praticati dai produttori suddetti, tale da provocare notevoli perdite, era dovuto al fatto che i prezzi dei prodotti europei dovevano sostenere la concorrenza delle importazioni oggetto di dumping; che tutti i produttori della Comunità hanno confermato l'esistenza del pregiudizio provocato dalle importazioni a prezzi di dumping e che non può essere convalidata la dichiarazione degli esportatori e degli importatori interessati, secondo la quale il pregiudizio subito dai produttori francesi e tedeschi era dovuto unicamente all'incremento delle vendite dei concimi in questione da parte di altri produttori comunitari;

considerando che, a parere degli esportatori ed importatori interessati, i produttori francesi, che rappresentano il 43 % della produzione comunitaria di UNA, non hanno subito alcun pregiudizio, data la decisione del ministero competente per la concorrenza, pubblicata nel *Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation*, del 12 dicembre 1981, che impone di modificare alcuni aspetti della politica dei prezzi dei produttori francesi riguardanti, tra l'altro, i concimi a base di azoto; che, sempre a parere degli esportatori e degli importatori interessati, pur riguardando i concimi a base di azoto solidi (principalmente nitrato di ammonio) e liquidi (UNA), la decisione suddetta rimane non di meno rilevante perché il nitrato di ammonio e la UNA sono effettivamente prodotti analoghi; che, tuttavia, durante l'indagine la Commissione ha chiesto e verificato i dati relativi alla produzione e alla vendita di UNA e che tali dati permettevano chiaramente di individuare il prodotto interessato; che la Commissione ritiene di avere ricevuto, durante l'indagine, informazioni corrette sulla situazione particolare relativa ai produttori comunitari di UNA; che la Commissione, in base a tali informazioni, è giunta alla conclusione che le importazioni di UNA effettuate a prezzi di dumping dalle società interessate hanno provocato

grave pregiudizio all'industria comunitaria, compresa quella francese; che la Commissione non rileva alcuna contraddizione tra la constatazione specifica del pregiudizio relativa ai concimi in questione e la decisione delle autorità francesi, che si riferiva al comportamento dei produttori di concimi in rapporto ad una gamma molto più vasta di concimi a base di fosforo e azoto;

considerando che la Commissione, ai fini di una prima risultanza nella procedura di revisione, non ha ricevuto ulteriori elementi di prova relativi alle vendite nella Comunità di UNA da parte di esportatori statunitensi, ad eccezione dell'Agrico, e che pertanto non ha motivo per modificare la propria opinione, secondo la quale è necessario continuare ad applicare il dazio vigente per eliminare l'attuale pregiudizio e per evitarne uno ulteriore;

considerando che la Commissione non ha ricevuto alcun ricorso da parte dei consumatori comunitari; che, comunque, a lungo termine, un'industria comunitaria indebolita o ridotta a causa di continue pratiche di dumping è contraria agli interessi dei consumatori comunitari; che, in tal caso, per tutelare gli interessi della Comunità è necessario istituire un dazio antidumping provvisorio sui concimi a base di UNA originari degli Stati Uniti d'America ed esportati dalla società Agrico e che, in considerazione della portata del pregiudizio provocato, tale dazio dovrebbe essere pari al margine di dumping riscontrato;

considerando che è opportuno stabilire un termine entro il quale le parti interessate possono rendere noto il loro punto di vista e chiedere di essere intese oralmente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sui concimi costituiti da una soluzione di urea e di nitrato

di ammonio (UNA), di cui alla sottovoce ex 31.02 C della tariffa doganale comune e corrispondenti al codice Nimexe ex 31.02-90, esportati dalla Agrico, Chemical Company, Tulsa, Oklahoma.

2. L'aliquota del dazio, basata sul valore in dogana determinato in conformità del regolamento (CEE) n. 1224/80, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci⁽¹⁾, è pari a 4,14 %.

3. Al dazio si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

4. La messa in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata al deposito di una cauzione pari all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c), del regolamento (CEE) n. 3017/79, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare il proprio punto di vista e chiedere di essere intese oralmente dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatti salvi gli articoli 11, 12 e 14 del regolamento (CEE) n. 3017/79, il presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, oppure fino all'approvazione di provvedimenti definitivi da parte del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1983.

Per la Commissione
 Wilhelm HAFERKAMP
 Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 291/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1983

che modifica il regolamento (CEE) n. 2425/81 relativo alle modalità di applicazione del regime di aiuto per le uve secche e i fichi secchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2194/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto alla produzione per le uve secche e i fichi secchi⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2674/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2425/81 della Commissione⁽³⁾ ha stabilito che si possono presentare per ogni campagna due domande di aiuti; che, nei casi in cui l'ammasso è autorizzato fino alla campagna successiva a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81 ed i prodotti immagazzinati sono venduti per essere trasformati, il trasformatore può presentare la sua domanda soltanto quando i prodotti sono stati trasformati; che tale situazione determina ritardi nel pagamento dell'aiuto per i prodotti ottenuti nel corso della campagna; che occorre ovviare a tale situazione autorizzando il trasformatore a presentare una domanda di aiuto supplementare per i prodotti acquistati dagli organismi ammassatori alla fine della campagna; che, per rendere meno rigide le procedure attualmente in vigore, tali misure debbono essere applicabili ai prodotti ottenuti a decorrere dal 1° gennaio 1982;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2197/82 della Commissione⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3434/82⁽⁵⁾, ha esteso il periodo di ammasso di taluni quantitativi di fichi secchi e di uve secche detenuti dagli organismi ammassatori greci oltre la fine della campagna 1981/1982;

considerando che occorre modificare il regolamento (CEE) n. 2425/81 per autorizzare la presentazione periodica delle domande di aiuto all'ammasso nel corso del periodo d'ammasso ampliato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutti-coli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2425/81 è modificato come segue:

1. Il testo dell'articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

« 1. Il trasformatore può presentare per ogni campagna due domande di aiuti, la prima per i prodotti ottenuti sino al 31 dicembre e la seconda per quelli ottenuti o acquistati nel corso del restante periodo della campagna.

La domanda di aiuto viene presentata, entro 60 giorni dalla fine dei periodi suindicati, dall'organismo designato dallo Stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione.

Qualora, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81, l'ammasso sia autorizzato fino alla campagna successiva ed i prodotti immagazzinati siano venduti per essere trasformati, può essere presentata una domanda di aiuto supplementare per i suddetti prodotti. Il termine per la presentazione della domanda è di 60 giorni dall'ultimo giorno fissato per la vendita ad un prezzo fissato anticipatamente da parte degli organismi ammassatori ».

2. Il testo dell'articolo 8, paragrafo 1, è sostituito dal seguente testo:

« 1. L'organismo ammassatore può presentare nel corso della campagna due domande di aiuto all'ammasso, la prima per il periodo sino alla fine di febbraio e la seconda per il restante periodo della campagna.

⁽¹⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 284 del 7. 10. 1982, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 233 del 7. 8. 1982, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 22. 12. 1982, pag. 1.

Qualora però sia autorizzato, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2194/81, l'ammasso fino alla campagna successiva, possono essere presentate domande di aiuto supplementare per ciascun periodo di sei mesi e, se del caso, alla fine del periodo di ammasso.

Ogni domanda deve essere presentata entro 60 giorni dalla fine del periodo di ammasso corrispondente ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Su richiesta dell'interessato l'articolo 1, paragrafo 1, si applica ai prodotti ottenuti a decorrere dal 1° gennaio 1982. In tal caso, la domanda deve essere presentata entro il 1° marzo 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

2. Per il calcolo del prezzo d'entrata si applica ai corsi dei cetrioli non prodotti in serra, importati in provenienza dai paesi terzi previa detrazione dei dazi doganali:
- dall'11 febbraio al 30 settembre il coefficiente 1,30;
 - dal 1° ottobre al 10 novembre il coefficiente 1,00.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

2. Per il calcolo del prezzo d'offerta greco si applica ai corsi dei cetrioli non prodotti in serra :

- dall'11 febbraio al 30 settembre, il coefficiente 1,30 ;
- dal 1° ottobre al 10 novembre, il coefficiente 1,00.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 febbraio 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 294/83 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1983

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento britannico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982⁽⁴⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il Regno Unito con una comunicazione in data 13 gennaio 1983 ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 100 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento britannico può essere

indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 100 000 tonnellate di frumento tenero panificabile da esportare, verso tutti i paesi terzi, ad eccezione dei paesi della zona IV, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1124/77.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 100 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del terzo mese successivo.

Articolo 4

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 16 febbraio 1983 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 maggio 1983 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento britannico.

Articolo 5

L'organismo d'intervento britannico comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

| <i>(tonnellate)</i> | |
|---------------------------|--------------|
| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
| Northern Region | 3 886 |
| Midlands and East | 59 838 |
| Southern Region | 36 226 |

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 100 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento britannico

(Regolamento (CEE) n. 294/83)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Numero degli offerenti | Numero di partita | Quantitativo (tonnellate) | Prezzo d'offerta (ECU/t) | Abbuoni (+) Riduzioni (—) (ECU/t) | Spese commerciali (ECU/t) | Destinazione |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ecc. | | | | | | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 295/83 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 1983

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 75 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento olandese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽³⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982⁽⁴⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che i Paesi Bassi, con una comunicazione in data 13 gennaio 1983, hanno reso noto alla Commissione il loro desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 75 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dal loro organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 75 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento olandese può essere

indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 75 000 tonnellate di frumento tenero panificabile da esportare verso tutti i paesi terzi, ad eccezione dei paesi della zona IV, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1124/77.

2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 75 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del terzo mese successivo.

Articolo 4

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 16 febbraio 1983 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 maggio 1983 alle ore 13 (ora di Bruxelles).

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento olandese.

Articolo 5

L'organismo d'intervento olandese comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

| <i>(tonnellate)</i> | |
|---------------------------|--------------|
| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
| Regione Rotterdam | 39 308 |
| Regione Amsterdam | 20 761 |
| Regione Groningen | 15 463 |

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 75 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento olandese

(Regolamento (CEE) n. 295/83)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Numero degli offerenti | Numero di partita | Quantitativo (tonnellate) | Prezzo d'offerta (ECU/t) | Abbuoni (+) Riduzioni (—) (ECU/t) | Spese commerciali (ECU/t) | Destinazione |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ecc. | | | | | | |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 296/83 DELLA COMMISSIONE
del 2 febbraio 1983**

relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di 150 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2738/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali ⁽³⁾, stabilisce che la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento si effettua mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982 ⁽⁴⁾, stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che la Repubblica federale di Germania con una comunicazione in data 13 gennaio 1983 ha reso noto alla Commissione il proprio desiderio di mettere in vendita a fini di esportazione verso paesi terzi un quantitativo di 150 000 tonnellate di orzo detenuto dal suo organismo d'intervento; che si può dar seguito a tale richiesta;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Una gara permanente per l'esportazione di 150 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento

tedesco può essere indetta da quest'ultimo alle condizioni indicate nel regolamento (CEE) n. 1836/82.

Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 150 000 tonnellate di orzo da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 150 000 tonnellate di orzo figurano nell'allegato I.

Articolo 3

I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 1836/82, sino alla fine del terzo mese successivo.

Articolo 4

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 16 febbraio 1983 alle ore 13 (ora di Bruxelles).
2. Il termine per la presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 25 maggio 1983 alle ore 13 (ora di Bruxelles).
3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento tedesco.

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, al più tardi due ore dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste devono essere trasmesse in conformità dello schema che figura nell'allegato II.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

| <i>(tonnellate)</i> | |
|---------------------------|--------------|
| Località di magazzinaggio | Quantitativi |
| Schleswig-Holstein | 30 000 |
| Hamburg | 5 000 |
| Niedersachsen | 25 000 |
| Bremen | 10 000 |
| Nordrhein-Westfalen | 75 000 |
| Rheinland-Pfalz | 5 000 |

ALLEGATO II

Gara permanente per l'esportazione di 150 000 tonnellate di orzo detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

(Regolamento (CEE) n. 296/83)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------|---|---------------------------|--------------|
| Numero degli offerenti | Numero di partita | Quantitativo (tonnellate) | Prezzo d'offerta (ECU/t) | Abbuoni (+) Riduzioni (—) (ECU/t) | Spese commerciali (ECU/t) | Destinazione |
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| ecc. | | | | | | |

REGOLAMENTO (CEE) N. 297/83 DELLA COMMISSIONE
del 3 febbraio 1983
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 274/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1459/82⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti

trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 febbraio 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 22.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1983.

Per la Commissione
Poul DALSGER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 febbraio 1983, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

(ECU/t)

| Numero della tariffa doganale comune | Importo delle restituzioni |
|--------------------------------------|----------------------------|
| 11.07 A I b) | 93,10 |
| 11.07 A II b) | 113,64 |
| 11.07 B | 132,44 |

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 1° febbraio 1983

relativa alla concessione di un aiuto alimentare in forma di cereali alla Bolivia

(83/31/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 82/270/CEE⁽¹⁾, modificata dalla decisione 82/836/CEE⁽²⁾, il Consiglio ha previsto, nel quadro del programma di aiuto alimentare sotto forma di cereali per il 1982, una riserva di taluni quantitativi di cereali per azioni d'urgenza e altre situazioni imprevedibili;

considerando che alcuni quantitativi di cereali sono ancora disponibili a titolo di detta riserva;

considerando che la Comunità ha ricevuto una richiesta di aiuto alimentare da parte della Bolivia;

considerando che la Comunità dovrebbe rispondere favorevolmente a tale richiesta,

DECIDE:

Articolo unico

Nel quadro della riserva del programma di aiuto alimentare sotto forma di cereali per il 1982, è assegnato il seguente aiuto alimentare:

| Stato beneficiario | Quantitativo attribuito (tonnellate) | Modalità di finanziamento |
|--------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Bolivia | 10 000 | reso destinazione |

Fatto a Bruxelles, addì 1° febbraio 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

Otto SCHLECHT

⁽¹⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1982, pag. 27.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 14. 12. 1982, pag. 21.

LA SITUAZIONE DELL'AGRICOLTURA NELLA COMUNITÀ

Relazione 1981

Il presente documento costituisce la settima versione pubblicata della Relazione annuale sulla situazione dell'agricoltura nella Comunità. Esso contiene analisi e statistiche della situazione generale (clima economico, mercato mondiale), dei fattori di produzione, delle strutture e della situazione dei mercati di diversi prodotti agricoli, nonché degli ostacoli al mercato comune agricolo, della posizione dei consumatori e produttori e degli aspetti finanziari. Sono parimenti trattate le prospettive generali e quelle dei mercati dei prodotti agricoli.

Pubblicata in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, tedesco.

419 pagine

Prezzi pubblici nel Lussemburgo, IVA esclusa:

ECU 19,60 FB 800 LIT 25 000

Pubblicazione n. CB-32-81-641-IT-C

ISBN 92-825-2709-3

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

| | | | |
|--|-----------|----------|------------|
| Prezzo per volume unilingue | ECU 9,60 | FB 400 | LIT 11 800 |
| Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue | ECU 36,30 | FB 1 500 | LIT 46 000 |
| Prezzo dell'opera completa | ECU 72 | FB 3 000 | LIT 88 400 |

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

